



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

REGOLAMENTO STUDENTI

(testo emanato con D.R. n. 5452 del 01.08.2007 ed in vigore dalla medesima data)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 1 ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA

- 1.1 L'iscrizione ai corsi universitari avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portano al rilascio di un titolo accademico, anche di altre Università, ad eccezione dei casi previsti da accordi con altre università italiane o estere; non è consentita inoltre, la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti ed a un corso di studi che rilascia un titolo accademico (vedi art. 5.2).
- 1.2 Per pre-isciversi ed immatricolarsi all'Università degli Studi di Torino occorre presentare, entro i termini stabiliti, apposita domanda, secondo le modalità annualmente definite nella Guida dello studente – Manifesto degli studi.
- 1.3 Per l'iscrizione ai corsi di laurea la prova di ammissione sarà esclusivamente di carattere orientativo-attitudinale (art. 6 del D.M. n. 509/99 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.). Se la verifica non fosse positiva saranno indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, secondo criteri stabiliti dai singoli corsi di studio. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
- 1.4 Il titolo di studio può essere autocertificato, indicando il tipo di maturità, la votazione, l'istituto presso cui è stato conseguito e l'anno scolastico di conseguimento. L'Università acquisisce direttamente dall'istituto di provenienza la conferma del titolo di studio; inoltre può chiedere in qualunque momento, prima del conseguimento del titolo finale del corso di studi, l'esibizione da parte dello studente del diploma originale di scuola media superiore.
- 1.5 Allo studente iscritto l'Università rilascia un libretto, con fotografia, in cui saranno riportati i dati relativi alla carriera universitaria e una tessera per il riconoscimento automatico, con fotografia.

ART. 2 ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE – CORSI DI SPECIALIZZAZIONE – CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA – MASTER DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO

- 2.1 Per iscriversi ad un corso di laurea specialistica/magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per i corsi di laurea magistrale, per i quali non è previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accesso ai corsi universitari, sono stabiliti specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione. La preparazione viene verificata dalle strutture didattiche competenti, salvo quanto disposto dall'art. 6.3 del D.M. 270/04.
- 2.2 In deroga a quanto previsto dal comma precedente, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale nel caso di corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari.
- 2.3 Per iscriversi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, nel rispetto delle norme e delle direttive dell'art. 3 – comma 6 del D.M. 509/99 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), secondo i requisiti di ammissione previsti dai decreti ministeriali, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei limiti previsti dall'art. 7 – comma 3 del predetto D.M. 509/99 e s.m.i.
- 2.4 Per iscriversi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea specialistica/magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
- 2.5 Per iscriversi ad un master universitario lo studente deve essere in possesso della laurea (master di primo livello) o della laurea specialistica /magistrale (master di secondo livello), ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e secondo quanto disposto da apposito Regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- 2.6 Allo studente iscritto l'Università rilascia un libretto, con fotografia, in cui saranno riportati i dati relativi alla carriera universitaria e una tessera per il riconoscimento automatico, con fotografia. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università di Torino rilascia i titoli di cui agli articoli 1 e 2 del presente Regolamento, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

ART. 3

RICONOSCIMENTO DI CREDITI IN PRESENZA DI ALTRO TITOLO ACCADEMICO

- 3.1 Per iscriversi all'Università degli Studi di Torino in base ad un titolo accademico già posseduto, oltre ad ottemperare a quanto previsto nel precedente articolo 1, occorre presentare la documentazione relativa alla precedente carriera universitaria.
- 3.2 Lo studente può essere iscritto con abbreviazione di carriera, previa delibera del consiglio di corso di studio, che procede alla valutazione degli studi compiuti, individuando la parte di carriera che viene confermata e l'ulteriore svolgimento della stessa.
- 3.3 Per ottenere l'iscrizione ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, occorre comunque sostenere preventivamente la prova di ammissione, per esso prescritta, ed essere in posizione utile in graduatoria.

ART. 4

MODALITÀ DI ISCRIZIONE – TIPOLOGIE DI STUDENTE

Con l'entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e s.m.i. "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e con l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento Studenti, a far tempo dall'anno accademico 2001/2002, lo studente si iscrive ogni anno al Corso di Laurea, ad eccezione degli studenti che proseguono gli studi nell'ordinamento previgente il D.M. 509/99.

- 4.1 Presso l'Università degli Studi di Torino si iscrivono studenti a tempo pieno, studenti a tempo parziale e studenti che usufruiscono di didattica a distanza (teledidattica); per le diverse tipologie di studente sono previsti diversi diritti e doveri. La distinzione tra tipologie di studenti è legata, come parametro principale, al numero dei crediti formativi acquisibili in un anno accademico dall'una e dall'altra figura. Il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i., definisce il credito formativo come l'unità di misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative. Nel loro complesso, i crediti acquisibili dallo studente in un anno accademico sono definiti come «carico didattico annuale»; i crediti si acquisiscono con il superamento dei relativi esami. Al fine di permettere la definizione del carico didattico annuale sia per gli studenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale, tutti gli insegnamenti afferenti ai vari Corsi di studio, sia del vecchio che del nuovo ordinamento, attivati presso l'Università, sono quotati in crediti, dalle singole Facoltà.
- 4.2 Lo studente a tempo pieno è tenuto a presentare per ciascun anno accademico un carico didattico (già piano di studio) che preveda da un minimo di 37 ad un massimo di 80 crediti formativi universitari (CFU). La definizione del carico didattico, deve essere effettuata entro i termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico, con le modalità previste dal Regolamento Tasse e Contributi.
- 4.3 Lo studente a tempo parziale è tenuto a presentare un carico didattico (già piano di studio) che preveda da un minimo di 20 ad un massimo di 36 CFU annui, salvo il caso dello studente che sia in debito di un numero inferiore di crediti per conseguire il titolo finale; sono inoltre fatti salvi i casi di coloro che sono nella condizione di ottenere i benefici erogati dall'EDISU (Ente per il Diritto allo studio) per i quali è richiesta tassativamente, dalla normativa vigente in materia, l'iscrizione a tempo pieno, indipendentemente dal numero dei CFU che devono ancora essere acquisiti. Tale operazione potrà essere effettuata esclusivamente dalla segreteria studenti su specifica richiesta dello studente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- 4.4 Gli studenti che hanno preso iscrizione all'Università per un numero di anni accademici pari o superiore alla durata legale di ciascun corso di studio, potranno inserire, nel carico didattico dell'ultimo anno accademico, la prova finale oltre agli 80 CFU previsti.
- 4.5 Agli studenti che effettuano il carico didattico oltre i termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico verrà applicata una sanzione amministrativa, secondo quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi.
- 4.6 Gli studenti possono inserire nel proprio carico didattico, previa approvazione da parte del Consiglio del Corso di studio, degli insegnamenti non previsti per il conseguimento del titolo finale ed i medesimi non entreranno nel computo della media di laurea.
- 4.7 Per lo studente che usufruisce di didattica a distanza o teledidattica, si rimanda ad apposita regolamentazione.
- 4.8 Gli studenti, iscritti sia a tempo pieno che a tempo parziale sono tenuti a frequentare lezioni, esercitazioni, laboratori, secondo regole stabilite dalle Facoltà e indicate annualmente nella Guida dello studente – Manifesto degli studi. Per gli studenti a tempo parziale le Facoltà dovranno definire modalità diversificate di assistenza allo studio e di verifica dell'apprendimento, utilizzando anche la didattica a distanza.
- 4.9 Dopo l'iscrizione all'anno di corso, che avviene con il pagamento a favore dell'Università degli Studi di Torino della 1° rata delle tasse, lo studente effettua la scelta tra il tempo pieno e il tempo parziale; la scelta avviene al momento del carico didattico e può essere modificata nei due sensi negli anni successivi, contestualmente alle operazioni di carico didattico.
- 4.10 Possono inoltre frequentare particolari corsi o gruppi di corsi studenti iscritti ad altri atenei ammessi all'Università degli Studi di Torino sulla base di specifici accordi.
- 4.11 I corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (di seguito chiamati IFTS) sono programmati secondo standard nazionali da ciascuna Regione, sulla base di fabbisogni locali, e sono progettati e realizzati dall'Università di Torino, da centri di formazione professionale, da scuole superiori e da aziende, associati tra loro. Tali corsi prevedono stages realizzati direttamente in azienda, e la metà delle lezioni è tenuta da esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. I crediti formativi certificati in esito ai percorsi dell'IFTs, possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari, nell'ambito della laurea triennale, in conformità all'art. 5 - comma 7 - del D.M. 509/99 e s.m.i.
A conclusione dei corsi saranno rilasciate le relative certificazioni in conformità all'art. 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, ed ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 marzo 1996.
- 4.12 Presso l'Università degli Studi di Torino si iscrivono studenti che seguono percorsi di studio finalizzati al conseguimento di un titolo accademico, previsto dagli ordinamenti nazionali, e studenti che seguono altri percorsi di studio autonomamente attivati dall'Università degli Studi di Torino, con finalità di formazione professionale o aggiornamento, anche di concerto con gli istituti di scuola superiore, con enti regionali e istituzioni private, attraverso specifici regolamenti che saranno emanati all'occorrenza. Questi corsi non portano al conseguimento di un titolo e della frequenza e dell'esito degli esami è rilasciata una certificazione; essi potranno portare ad un riconoscimento, anche parziale, dei crediti acquisiti, spendibili in una eventuale iscrizione ad un corso di laurea triennale presso l'Università degli Studi di Torino.
- 4.13 In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università di Torino attiva, disciplinandoli nel Regolamento Didattico d'Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello (art. 3 - comma 9 del D.M. 270/04). Sulla base di apposite convenzioni l'Università di Torino può rilasciare i titoli di cui sopra, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

ART. 5

ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI (CORSI SINGOLI)

- 5.1 Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso di un titolo di studio rilasciato al termine degli studi secondari superiori e/o universitari, iscriversi a singoli insegnamenti (corsi singoli).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

E' possibile iscriversi ad uno o più insegnamenti impartiti all'Università degli Studi di Torino, senza l'obbligo di iscriversi al corso di studi che rilascia un titolo accademico.

Le Facoltà devono determinare dei pre-requisiti per l'ammissione a particolari corsi.

- 5.2 La domanda di iscrizione deve essere presentata presso la Segreteria studenti della Facoltà competente prima dell'inizio del periodo didattico in cui è previsto lo svolgimento del corso. Non è consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti ed a un corso di studi che rilascia un titolo accademico. L'iscrizione è condizionata al relativo pagamento specificamente previsto dall'apposito Regolamento tasse e contributi.
- 5.3 Presso le Segreterie studenti di Facoltà è conservata la documentazione della frequenza e dell'esito degli esami; l'iscritto a singoli insegnamenti può ottenere un certificato attestante la frequenza e/o l'acquisizione dei relativi crediti.
- 5.4 I crediti acquisiti con il superamento degli esami dei singoli insegnamenti possono essere riconosciuti allo studente che si iscrive successivamente ad un corso di studio dell'Università, secondo criteri stabiliti dal competente Consiglio di Corso di studio.
- 5.5 Il corso singolo ha validità per l'anno accademico di riferimento (sessione di recupero compresa).

ART. 6

ISCRIZIONE IN PRESENZA DI TITOLO DI STUDIO ESTERO

In materia di iscrizioni di cittadini stranieri e/o di chi sia comunque in possesso di titolo conseguito all'estero, si rimanda alle circolari ministeriali che annualmente stabiliscono i criteri e le modalità di iscrizione e/o abbreviazione di corso e/o riconoscimento di titoli, nel rispetto degli accordi internazionali o delle convenzioni stipulate.

- 6.1 Per iscriversi all'Università degli Studi di Torino, in base ad un titolo di studio estero di scuola secondaria superiore, occorre ottemperare, oltre a quanto previsto nel precedente articolo 1, commi 1.1 e 1.2, anche a quanto indicato nei successivi commi.
- 6.2 La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - (a) originale del titolo di studio di scuola media superiore, tradotto e munito di legalizzazione consolare;
 - (b) dichiarazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana da cui risulti: che il titolo presentato è rilasciato da una istituzione abilitata al rilascio; a quali corsi di studio universitario il titolo dà accesso nel paese di origine; l'eventuale voto ottenuto nell'esame finale di scuola media superiore, con l'indicazione del sistema di votazione, se non ricavabile dal documento stesso;
 - (c) nel caso in cui lo studente, per gravi e giustificati motivi, non riesca a produrre in tempo utile la documentazione richiesta, dovrà presentare istanza (attraverso la segreteria della Sezione Affari Generali dell'Università) al Rettore, il quale potrà autorizzarne l'ammissione subordinatamente al perfezionamento delle relative certificazioni.
- 6.3 Coloro che chiedono l'iscrizione con abbreviazione del corso di studio, in quanto hanno già compiuto studi accademici parziali all'estero o sono in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, allegano alla domanda:
 - (a) i documenti comprovanti gli insegnamenti seguiti e gli esami superati all'estero;
 - (b) i programmi relativi agli insegnamenti seguiti;La documentazione di cui alle lettere (a) e (b) deve essere tradotta, autenticata e munita di legalizzazione consolare.
- 6.4 Per iscriversi all'Università degli Studi di Torino ad un corso di Laurea Specialistica/Magistrale non a ciclo unico, occorre essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2.1; la domanda di iscrizione deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui al comma 6.2, anche dai seguenti documenti:
 - (a) Originale del titolo di studio conseguito presso una Università;
 - (b) Originale del titolo post-secondario conseguito presso un Istituto Superiore non universitario (con le limitazioni riportate sulla circolare ministeriale relativa all'iscrizione universitaria con i titoli stranieri);
 - (c) Certificato originale rilasciato dalla competente autorità accademica attestante gli esami superati, oltre che i programmi dettagliati e le ore di attività didattica svolta.La documentazione di cui alle lettere (a) e (b) deve essere munita di dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana da cui risulti: che il titolo presentato è rilasciato da una Università o



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

da un Istituto Superiore non universitario, dopo quanti anni si consegue il titolo, la votazione, la scala di valori a cui si riferisce il voto e solo per i titoli rilasciati da Istituti Superiori non universitari deve essere dichiarato che il titolo consente "in loco" il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo a corso accademico analogo al corso scelto dal candidato.

La documentazione di cui alle lettere (a), (b) e (c) deve essere tradotta, autenticata e munita di legalizzazione consolare.

- 6.5 I cittadini stranieri, in possesso di titolo di studio estero, prima di essere ammessi all'Università degli Studi di Torino, dovranno sostenere delle prove secondo le modalità stabilite annualmente dal competente Ministero.
- 6.6 Per ottenere l'iscrizione ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, occorre comunque sostenere preventivamente la prova di ammissione per esso prescritta ed essere collocati utilmente in graduatoria.
- 6.7 I cittadini stranieri possono iscriversi a singoli insegnamenti presentando il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e munito di legalizzazione consolare.
- 6.8 Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca nonché ai Master, è deliberato dall'Università degli Studi di Torino, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, ai sensi dell'art. 6 - comma 6 del D.M. 509/99 e s.m.i., allegando alla domanda la documentazione di cui al comma 6.2 lettere (a) e (b) oltre che:
 - (a) Originale del titolo di studio conseguito presso una Università, munito di dichiarazione di valore;
 - (b) Certificato originale rilasciato dalla competente autorità accademica attestante gli esami superati, oltre che i programmi dettagliati e le ore di attività didattica svolta;La documentazione di cui alle lettere (a) e (b) deve essere tradotta, autenticata e munita di legalizzazione consolare.

ART. 7 TRASFERIMENTI

- 7.1 Annualmente la Guida dello studente - Manifesto degli studi indica le scadenze per il trasferimento da o per altra Università.
- 7.2 Lo studente che intende chiedere il trasferimento da altra Università italiana all'Università degli Studi di Torino, deve presentare domanda all'Università di provenienza. La Divisione Didattica e Studenti dell'Università, ricevuto il foglio di congedo e, se richiesti, i programmi degli insegnamenti frequentati e gli eventuali crediti acquisiti, trasmette la documentazione, per il tramite della Segreteria studenti della Facoltà competente, alla struttura didattica affinché deliberi sulla convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'ulteriore prosecuzione della stessa.
- 7.3 Ottenuta la valutazione dal Consiglio del Corso di studio, lo studente potrà procedere all'iscrizione o chiedere che il foglio di congedo sia restituito all'Università di provenienza. In tutti i casi, per ottenere l'iscrizione ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, occorre comunque sostenere preventivamente la prova di ammissione per esso prescritta ed essere collocato utilmente in graduatoria; sono esentati dalla prova coloro che proseguono nello stesso corso di studio per il quale avevano già sostenuto e superato la prova di ammissione, salvo verifica preventiva della disponibilità dei posti.
- 7.4 Lo studente regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Torino può trasferirsi ad altra Università italiana, presentando domanda entro i termini stabiliti, presso la Segreteria studenti di appartenenza che trasmetterà il foglio di congedo contenente copia della carriera all'Università dove intende proseguire gli studi.
- 7.5 Qualora lo studente trasferito ritorni presso l'Università degli Studi di Torino senza aver compiuto alcun atto di carriera scolastica è reintegrato nella carriera precedente, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.3. Lo studente non può comunque ritornare presso l'Università di Torino nello stesso anno accademico, salvo giustificati gravi motivi, sui quali decide il Rettore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 8 PASSAGGI

- 8.1 Lo studente che ha chiesto il passaggio ad altro Corso di studio dell'Università è iscritto nel nuovo corso, previa delibera del Consiglio di Corso di studio, che procede alla eventuale convalida dei crediti acquisiti con il superamento degli esami e degli insegnamenti frequentati, individuando l'ulteriore svolgimento della carriera universitaria.
- 8.2 Ottenuta la valutazione dal Consiglio del Corso di studio, lo studente potrà procedere all'iscrizione o chiedere che la carriera sia restituita alla Facoltà di provenienza. In tutti i casi, per ottenere l'iscrizione ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, occorre comunque sostenere preventivamente la prova di ammissione per esso prescritta ed essere collocato utilmente in graduatoria.

ART. 9 TASSE E CONTRIBUTI

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente le tasse ed i contributi dovuti per l'iscrizione ai diversi corsi di studio, diversificati per gli studenti a tempo pieno, per quelli a tempo parziale, per quelli che usufruiscono di didattica a distanza (teledidattica), per quelli iscritti a singoli insegnamenti e per quelli iscritti in corso e fuori corso ai corsi di laurea del vecchio ordinamento.
 - Gli studenti sono tenuti a versare alle rispettive scadenze un importo prefissato per tasse e contributi con la possibilità di richiedere riduzioni di tale importo in funzione della situazione economica del proprio nucleo familiare, come previsto dal Regolamento per l'inserimento nelle fasce contributive. Modalità di versamento ed importi di tasse e contributi sono definiti nel Regolamento tasse e contributi.
 - Per gli studenti che usufruiscono di didattica a distanza è prevista apposita regolamentazione.
 - Per gli studenti iscritti ai singoli insegnamenti (corsi singoli) si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.
- 9.2 Importi, scadenze e modalità di pagamento di tasse e contributi dovuti dalle diverse tipologie di studenti, sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione e pubblicati in apposito Regolamento pubblicato sul sito dell'Ateneo, all'indirizzo: www.unito.it.
- 9.3 Lo studente proveniente da altra Università versa le tasse e i contributi previsti dall'Università di Torino, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti nell'Università di provenienza, relativi all'anno accademico in corso. Nel caso di passaggio da uno ad altro corso di studio dell'Università di Torino, le tasse e i contributi già versati sono considerati utili e lo studente sarà tenuto a corrispondere solo eventuali conguagli.
- 9.4 Per gli atti amministrativi e per i pagamenti effettuati dopo la scadenza sono previste delle sanzioni amministrative, qualora sia concessa la possibilità di presentazione degli stessi oltre i termini stabiliti.
- 9.5 Lo studente non in regola col pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera scolastica (iscrizioni, esami, ecc.), non può trasferirsi ad altra sede, né ottenere certificazioni; allo stesso possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sono state versate interamente le tasse ed i contributi.

ART. 10 INTERRUZIONE DI CARRIERA

- 10.1 Lo studente iscritto ai corsi di laurea del nuovo ordinamento non decade dalla qualità di studente; in caso di interruzione prolungata della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata, previa valutazione da parte della struttura didattica competente della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione.
- 10.2 Lo studente, per riattivare l'iscrizione interrotta, versa, oltre alle normali tasse e contributi previsti per l'anno in corso, una tassa di ricognizione per gli anni in cui non è stato iscritto, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 4 del D.P.C.M. 9/4/2001.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- 10.3 Gli studenti iscritti ai vari corsi di studio possono chiedere il congelamento (ovvero l'interruzione temporanea) della propria carriera accademica, per il tempo in cui frequentano altri corsi presso la medesima Università o altri atenei, anche stranieri.
L'autorizzazione è concessa dal Consiglio di Corso di studio, al quale spetta anche il riconoscimento di eventuale progressione di carriera e dei relativi crediti acquisiti.
- 10.4 Gli studenti possono chiedere il congelamento della propria carriera accademica, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, nei seguenti casi:
- infermità prolungate e debitamente certificate;
- studentesse, per l'anno di nascita di ciascun figlio.
- 10.5 Lo studente che interrompe gli studi (già rinuncia agli studi), purché in regola con le tasse ed i contributi al momento dell'interruzione, non perde i crediti acquisiti con il superamento degli esami, salvo verifica da parte della competente struttura didattica dell'obsolescenza dei medesimi, al momento della richiesta di ripresa degli studi, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.
- 10.6 Gli studenti decaduti o rinunciatari, già iscritti ai corsi di laurea del vecchio ordinamento, possono chiedere il riconoscimento della precedente carriera universitaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, punto 4, del Regolamento Didattico di Ateneo – parte I "Norme Comuni".

ART. 11 TITOLI ACCADEMICI

- 11.1 L'Università rilascia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.M. 3/11/1999, n. 509 e s.m.i., e del D.M. 4/08/2000 art. 7, i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea.
I titoli accademici conferiti dall'Università sono rilasciati dal Rettore, secondo i vigenti ordinamenti nazionali; sul diploma di laurea sono riportati i nomi del Rettore, del Preside della Facoltà o del Direttore della Scuola e del Direttore Amministrativo, nonché la data di conseguimento del titolo. Nei titoli accademici non è indicato il voto di laurea, né altri dati della carriera scolastica, ma può essere indicata, qualora sia concessa, la lode.
L'Università rilascia, altresì, ai sensi del D.M. 28/11/2000, art. 7, i titoli di laurea specialistica/magistrale con la denominazione della classe di appartenenza, secondo quanto disposto dalla nuova normativa. Nei predetti titoli accademici non è indicato il voto di laurea né altri dati della carriera scolastica, ma può essere indicata, qualora sia concessa, la lode.
L'Università rilascia, inoltre, tutti i titoli accademici dei rispettivi corsi attivati, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 270/2004, compresi i titoli previsti al punto 9 del predetto articolo 3.
- 11.2 Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma l'interessato presenta al Rettore domanda in carta legale di rilascio di duplicato. La domanda è corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del diploma o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo smarrimento o alla distruzione. Al duplicato rilasciato dall'Università, riprodotto esattamente il diploma, si aggiunge la dichiarazione, a firma del Direttore Amministrativo, attestante che il titolo è duplicato del diploma smarrito o distrutto.
- 11.3 Coloro i quali hanno conseguito presso Università o Istituti esteri uno dei titoli compresi negli elenchi annessi ad accordi bilaterali o plurilaterali ratificati con legge, possono ottenere dall'Università di Torino il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero.
Analogamente avviene nel caso siano stipulati accordi diretti tra l'Università di Torino e singole Università estere, nei quali sia esplicitamente previsto il rilascio del doppio titolo di studio. A tal fine gli interessati, tramite le Università con cui esistono accordi specifici, dovranno rivolgere domanda al Rettore che, esperite le verifiche amministrative, provvederà direttamente al rilascio del titolo.
- 11.4 Fatti salvi gli accordi bilaterali in materia, la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani è attribuita all'Università degli Studi, che la esercita nell'ambito della sua autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 12 DISCIPLINA

Allo studente che viola norme regolamentari, statutarie o legislative, sono applicate le sanzioni amministrative. Il libretto universitario è un documento ufficiale e tutti i dati in esso contenuti devono coincidere con le informazioni in possesso dell'Università. Qualsiasi falsificazione, contraffazione o alterazione dei dati suddetti comporta, oltre all'applicazione di sanzioni disciplinari interne, l'obbligo per l'Amministrazione Universitaria di denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

ART. 13 INFORMAZIONE

- 13.1 Lo studente è tenuto a conoscere la Guida dello studente – Manifesto degli studi, che viene pubblicata annualmente e sarà consultabile sul sito dell'Università degli Studi di Torino, all'indirizzo: www.unito.it
- 13.2 Le bacheche ufficiali della Divisione Didattica e Studenti e delle Presidenze di Facoltà costituiscono lo strumento ufficiale di comunicazione per gli avvisi che devono essere dati in corso d'anno: lo studente è tenuto a consultarle periodicamente. Il sito di Ateneo è considerato bacheca ufficiale della Divisione Didattica e Studenti.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 14.1 Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, l'Università degli Studi di Torino tratta i dati personali solo per fini istituzionali e nel trattamento degli stessi osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal codice della privacy (Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003), nonché dalla legge e dai regolamenti.
- 14.2 I dati personali richiesti e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria e comunque prodotti dall'Università degli Studi di Torino saranno raccolti e trattati in forma cartacea e presso una banca dati automatizzata per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, in particolare per ciò che concerne la corretta attuazione della gestione amministrativa e didattica delle carriere degli studenti ed i relativi adempimenti. Il conferimento di tali dati è necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo. Il Responsabile dei dati sopracitati è individuato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di attuazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di Ateneo (D.R. n. 143 del 24.01.2006, salvo successive modifiche).
- 14.3 I dati personali potranno essere comunicati all'esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, ad altri soggetti pubblici (ad esempio Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Osservatorio Regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio Universitario, Ministero delle Finanze) che gestiscono l'erogazione di contributi di ricerca e/o di borse di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e dei servizi per il diritto allo studio. I dati personali vengono inoltre comunicati all'istituto bancario che, in convenzione con l'Ateneo, gestisce la procedura di incasso delle tasse e dei contributi universitari.
- 14.4 I dati personali saranno inoltre comunicati dall'Università, sia durante la carriera universitaria degli studenti sia dopo la laurea, a soggetti, enti ed associazioni esterni, per iniziative di orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro e per attività di formazione post-laurea.
- 14.5 Dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine di elaborazione di rapporti statistici. Qualora lo studente intenda opporsi al trattamento dei dati, unicamente per le finalità indicate al punto 14.4 è tenuto a darne comunicazione scritta all'Università degli Studi di Torino, Divisione Didattica e Studenti – Sezione Coordinamento Segreteria – Vicolo Benevello, 3A – 10124 TORINO. Ai sensi degli artt. 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003, gli studenti possono esercitare nei confronti dell'Università (Divisione Didattica e Studenti – Sezione Coordinamento Segreteria – Vicolo Benevello, 3A– 10124 TORINO) i diritti previsti all'art. 7 del medesimo provvedimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- 14.6 L'informativa da rendere agli studenti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è allegata al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante.
- 14.7 Per gli studenti che, in attesa dell'accoglimento della domanda di cambiamento di sesso da parte del Tribunale e della conseguente rettifica dello stesso da parte dell'Ufficio Anagrafe, richiedono l'aggiornamento dei loro dati, è previsto, previa presentazione di apposita autocertificazione e consegna del precedente libretto, il rilascio da parte della competente Segreteria studenti di un nuovo libretto universitario, recante il nome scelto dallo studente, per uso esclusivamente interno che, sotto la personale responsabilità dello stesso, non potrà essere utilizzato al di fuori dell'ambito universitario.

ART. 15 NORME COMUNI E FINALI

- 15.1 Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti è ammesso il ricorso al Rettore. I provvedimenti rettorali sono definitivi.
- 15.2 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa l'applicabilità all'Università di Torino di ogni norma contrastante o incompatibile. Per i corsi di laurea attivati ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, non si applica il Regolamento Studenti emanato con R.D. 4 giugno 1938 n. 1269 e successive modifiche e integrazioni.
- 15.3 Il presente regolamento ha valore per tutti gli studenti iscritti all'Università di Torino, compresi gli studenti dei corsi di studio afferenti alle strutture didattiche speciali, attivate ai sensi dell'art. 53 dello Statuto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ALLEGATO

INFORMATIVA AGLI STUDENTI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

L'Università degli Studi di Torino, in qualità di titolare del trattamento, rende noto che i dati personali degli studenti, acquisiti con l'immatricolazione e l'iscrizione o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

Ai sensi dell'art. 4, lettera a), D.Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.

In particolare si evidenzia quanto segue:

1. I dati personali richiesti e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria e comunque prodotti dall'Università degli Studi di Torino saranno raccolti e trattati in forma cartacea e presso una banca dati automatizzata per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, in particolare per ciò che concerne la corretta attuazione della gestione amministrativa e didattica delle carriere degli studenti ed i relativi adempimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati sopracitati è il Dirigente della Divisione Didattica e Studenti.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo. I dati personali potranno essere comunicati all'esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, ad altri soggetti pubblici (ad esempio Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Osservatorio Regionale per l'Università e per il Diritto allo Studio Universitario, Ministero delle Finanze) che gestiscono l'erogazione di contributi di ricerca e/o di borse di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e dei servizi per il diritto allo studio. I dati personali vengono inoltre comunicati all'istituto bancario che, in convenzione con l'Ateneo, gestisce la procedura di incasso delle tasse e dei contributi universitari.
3. I dati personali saranno inoltre comunicati dall'Università, sia durante la carriera universitaria degli studenti sia dopo la laurea, a soggetti, enti ed associazioni esterni, per iniziative di orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro e per attività di formazione post-laurea.
4. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine di elaborazione di rapporti statistici.

Qualora lo studente intenda opporsi al trattamento dei dati, unicamente per le finalità indicate al punto 3, è tenuto a darne comunicazione per iscritto all'Università degli Studi di Torino, scrivendo alla Divisione Didattica e Studenti – Sezione Coordinamento Segreteria – Vicolo Benevello 3 A - 10124 TORINO.

Ai sensi degli artt. 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003, gli studenti possono esercitare nei confronti dell'Università (Divisione Didattica e Studenti – Sezione Coordinamento Segreteria – Vicolo Benevello 3 A - 10124 TORINO) i diritti previsti all'art. 7 del medesimo provvedimento.

Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
 - a) *dell'origine dei dati personali;*
 - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
 - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
 - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
 - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
 - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
 - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
 - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
 - a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
 - b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*